



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Qualità dell' Aria

Proposta nr. 76 del 08/05/2012 -
Determinazione nr. 1005 del 10/05/2012

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera prodotte da uno stabilimento che svolge l'attività di produzione arredamenti per esercizi commerciali.

Società TECNOARREDAMENTI SRL - stabilimento sito in Comune di Aviano (PN), via Cimon dei Furlani n. 1

PREMESSA

1.Fatto

La Società TECNOARREDAMENTI SRL, con sede legale e produttiva in via Cimon dei Furlani n. 1 in Comune di Aviano (PN), ha presentato in data 28.12.2011 alla Provincia di Pordenone domanda di modifica di stabilimento esistente ai sensi dell'art. 269 c. 8 e contestuale domanda di autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 come previsto dall'art. 281 c. 1 del D.Lgs. 152/06 (assunta al prot. n. 89365 del 29.12.2011).

E' stato comunicato l'avvio del procedimento e contestualmente sono state richieste integrazioni con nota prot. n. 5191 del 24.01.2012. La società ha fornito le integrazioni in con nota pervenuta il 29.02.2012 (assunta al prot. n. 19545 del 01.03.2012). In data 02.04.2012 (prot. n. 1888-P), l'ARPA – Dipartimento di Pordenone ha inviato alla ditta una nota (pervenuta alla Provincia in data 03.04.2012 ed assunta al prot. n. 30105 del 03.04.2012), relativa alle modalità di accesso ai camini a cui afferisce la cabina di verniciatura (punti di emissione C3 e C4). La Ditta ha dato risposta con nota pervenuta via fax in data 02.05.2012 (assunta al prot. n. 36508 del 04.05.2012).

Con nota prot. n. 22469 del 07.03.2012 sono stati richiesti i pareri di competenza al Comune di Aviano (come previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) ed all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale.

Il Comune di Aviano ha espresso parere favorevole in merito alla pratica in oggetto con nota prot. n. 6788 del 20.03.2012 (pervenuta in data 27.03.2012 ed assunta al prot. n. 28050 del 27.03.2012).

L'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 non ha espresso il proprio parere nei termini richiesti.

La Società progetta e realizza arredamenti per esercizi commerciali comprendenti i settori della panetteria, pasticceria, caffetteria, macelleria, ristorazione ed è in possesso, per lo stabilimento sopra citato, dell'autorizzazione alle emissioni in

atmosfera rilasciata dalla Regione Friuli Venezia Giulia con decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. 1123 del 20.11.2002 che comprende i seguenti punti di emissione:

- C3 e C4 (cabina di verniciatura a velo d'acqua),
- S1 (silos).

Dalla relazione tecnica inviata, si evince che la Società intende:

- installare una nuova sottostazione filtrante per l'abbattimento degli sfridi generati dalle macchine e dalle operazioni manuali di lavorazione del legno effettuate nel reparto fabbricazione banchi (punto di emissione C5);
- chiedere il rinnovo dell'autorizzazione regionale vigente per i punti di emissione C3 e C4 (cabina di verniciatura a velo d'acqua) ed S1 (silos).

2.Documenti

La documentazione presentata ed esaminata ai fini dell'istruttoria tecnica è la seguente:

- relazione tecnica con descrizione del ciclo produttivo e dei punti di emissione,
- allegato 1 contenente planimetria dello stabilimento con indicazione dei camini,
- prospetti est e nord dello stabilimento con viste dei camini, estratto di CTR in scala 1:5000, estratto di mappa catastale in scala 1:2000; estratto di PRGC in scala 1:2000,
- relazione integrativa del 29.02.2012.

3.Normativa applicata

Le norme di riferimento sono:

1. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni: "Norme in materia ambientale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), ed in particolare la Parte Quinta al succitato decreto recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
2. il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);
3. la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport" (pubblicata sul supplemento straordinario del BUR n. 11 del 1 dicembre 2006);
4. la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16: "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico" (pubblicata sul BUR n. 26 del 27 giugno 2007);
5. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1999);
6. la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni: "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" (pubblicata sul BUR n. 12 del 22 marzo 2000);
7. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);
8. l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il

Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 7 del 22/06/2011, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce al dott. Sergio Cristante la dirigenza del Settore Ecologia.

4.Motivazione

La decisione si fonda:

- sull'istruttoria tecnica relativa alla domanda presentata dalla Società in oggetto, effettuata dal personale tecnico del Servizio Qualità dell'aria della Provincia di Pordenone con il supporto del Dipartimento di Pordenone dell'ARPA-FVG e sottoscritta in data 27.03.2012.

Alla luce della medesima istruttoria tecnica emerge che le emissioni degli impianti proposti indicate come **S1 (silos - esistente), C3 e C4 (cabina di verniciatura - esistente), C5 (sottostazione filtrante - nuovo)**, per la natura dell'attività svolta, la quantità e qualità delle materie prime utilizzate, i sistemi di abbattimento installati e la tipologia degli stessi, sono compatibili con il rispetto dei limiti di cui al D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e di quelli previsti dalle migliori tecnologie disponibili, nell'ipotesi di una corretta gestione e manutenzione degli impianti e di utilizzo di materie prime nelle quantità dichiarate;

- sul parere favorevole espresso dal Comune di Aviano con nota prot. n. 6788 del 20.03.2012 (pervenuta in data 27.03.2012 ed assunta al prot. n. 28050 del 27.03.2012).

Sia l'istruttoria tecnica che il parere del Comune sono conservati nella pratica.

La società possiede i seguenti impianti termici civili non sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 282 c. 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

- n. 2 bruciatori mod. UNIGAS a gasolio, collegati a 2 caldaie mod. STEP-MP 300 da 319 kW ciascuno (**punti di emissione CT1 e CT2**);
- bruciatore RIELLO a gasolio collegato a caldaia FERROLI da 290 kW (**punto di emissione CT3**) e bruciatore RIELLO a gasolio collegato a caldaia RIELLO da 289 kW (**punto di emissione CT4**) aventi un unico sistema di distribuzione del calore.

La Ditta dichiara di esercire le seguenti attività elencate nella parte II dell'allegato III alla parte V del D. Lgs. 152/06:

- rivestimento di superfici di legno con soglia di consumo di solvente superiore a 15 tonn/anno (punto 2d);
- rivestimento adesivo con soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonn/anno (punto 1).

Per ciascuna delle succitate attività, la ditta dichiara un consumo annuo di solvente inferiore a quello stabilito dalle rispettive soglie, pertanto non si applica quanto previsto all'art. 275 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE DETERMINA

1.Decisione

Di autorizzare la Società TECNOARREDAMENTI SRL, con sede legale e produttiva in via Cimon dei Furlani n. 1 in Comune di Aviano (PN), alle emissioni in atmosfera provenienti dallo stabilimento sopra citato. I punti di emissione presenti presso lo stabilimento sono i seguenti:

- S1 (silos - esistente),
- C3 e C4 (cabina di verniciatura - esistente),
- C5 (sottostazione filtrante - nuovo).

2.Obblighi

La Società deve rispettare i seguenti obblighi:

a) garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

| Punti di emissione | |
|--|---|
| S1 (silos) | Portata: 30000 m ³ /h Quota dal p.c. : 20 m |
| C5 (sottostazione filtrante) | Portata: 5300 m ³ /h Quota dal p.c. : 8 m |
| Sostanze | Limiti |
| Polveri totali | 10 mg/Nm ³ |
| Sostanze di cui all'All. I, parte II. tab. D, classe II | |
| Formaldeide | 10 mg/Nm ³ |

| Punti di emissione | |
|---|--|
| Punti di emissione C3 e C4 (cabina di verniciatura) | Dati validi per ciascun camino Portata: 7500 m ³ /h Quota dal p.c.: 8 m |
| Sostanze | Limiti |
| FASE DI VERNICIATURA | |
| Polveri totali | 3 mg/Nm ³ |
| Sostanze organiche riportate nel D.Lgs. 152/2006, in Allegato 1, Parte 2, Tabella D: | |
| Classe I | 2,5 mg/Nm ³ |
| Classe II | 10 mg/Nm ³ |
| Classe III | 75 mg/Nm ³ |
| Classe IV | 150 mg/Nm ³ |
| Classe V | 300 mg/Nm ³ |
| FASE DI ESSICCAZIONE | |
| Sostanze organiche totali (espresse come Carbonio Organico Totale) | 50 mgC/Nm ³ |

- b) Il nuovo impianto (**punto di emissione C5**) deve essere messo in esercizio entro due (2) anni dalla data della presente autorizzazione, pena la modifica/revoca d'ufficio della stessa.
- c) Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio dell'impianto la Società deve darne comunicazione alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA Dipartimento di Pordenone.
- d) Il termine ultimo per la messa a regime del nuovo impianto (**punto di emissione C5**) è fissato in (90) giorni dalla data di messa in esercizio. La Società deve comunicare alla Provincia di Pordenone ed all'ARPA - Dipartimento di Pordenone la data di messa a regime dell'impianto.
- e) Entro 45 giorni dalla data di messa a regime, devono essere comunicati agli Enti di cui alla precedente lettera c) i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate

almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.

- f) Qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

3.Prescrizioni

La Società deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) Con le analisi di messa a regime della nuova sottostazione, la ditta dovrà verificare se le caratteristiche del flusso gassoso del camino nuovo e dotato di raddrizzatore di flusso (punto di emissione C5) sono conformi alle specifiche di cui al punto 6.2, lettera C, punti 2), 3) e 4) della norma UNI EN 15259/2008 e se il profilo delle velocità di flusso, misurate lungo il diametro del condotto, corrisponde a quello di un flusso in regime stazionario, inoltrandone i risultati alla Provincia di Pordenone ed all'ARPA Dipartimento di Pordenone.
- b) Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
- c) La Società predispone un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.
- d) Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.
- e) Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalle norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:
- il posizionamento delle prese di campionamento;
 - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.
- f) Per tutti gli impianti esistenti (punti di emissione S1, C3 e C4) e per l'impianto nuovo (punto di emissione C5), dopo la sua messa a regime, la Società deve comunque effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti. I risultati dei campionamenti analitici devono essere conservati presso l'azienda per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.
- g) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:

| | |
|---------------------------|---|
| Manuale UNICHIM n. 158/88 | Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione |
|---------------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| Norma UNI 10169:2001 | Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot. |
| Norma UNI EN 15259: 2008 | Misurazione di emissioni da sorgente fissa. Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione |
| Norma UNI EN 13284-1:2003 | Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico. |
| Norma UNI EN 13649:2002 | Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa - Metodo mediante carboni attivi e desorbimento con solvente |
| Norma UNI EN 13526:2002 | Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa del carbonio organico totale in forma gassosa in effluenti gassosi provenienti da processi che utilizzano solventi - Metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma. |

- h) La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.
- i) Tutti i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nella presente autorizzazione conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici citati in premessa.

4.Suggerimenti ed osservazioni

Si forniscono i seguenti suggerimenti:

- i condotti di emissione devono essere preferibilmente verticali; essi devono raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti;
- nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti.

5.Avvertenze

1. La durata dell'autorizzazione è fissata in 15 (quindici) anni dalla data della presente determinazione.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza, qualora non siano intervenute modifiche all'impianto tali da comportare variazioni quali-quantitative alle emissioni in atmosfera già autorizzate.
3. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.
4. Il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente indicativo, permesso di costruire, denuncia di inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche, classificazione industrie insalubri ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, ecc...) che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio.
5. La Provincia si riserva di poter aggiornare o modificare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove

norme in materia di emissioni, a seguito della adozione di piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.

6. Copia del presente provvedimento viene trasmessa alla Società, al Comune di Aviano, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale.
7. Copia del presente provvedimento viene trasmessa al dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA anche ai fini dell'effettuazione del primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione da svolgere entro sei mesi dalla data di messa a regime dell'impianto, come previsto dall'art. 269 c. 6 del D.Lgs. 152/06.
8. Ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune territorialmente competente. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.
9. La cessazione dell'attività da parte della ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione.
10. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.
11. La mancata osservanza di quanto riportato nei paragrafi “2.Obblighi” e “3.Prescrizioni” può determinare la sospensione o la revoca delle presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.
12. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

6.A chi ricorrere Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 è possibile presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al giudice amministrativo o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 10/05/2012

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SERGIO CRISTANTE

CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M

DATA FIRMA: 10/05/2012 06:48:43

IMPRONTA: 0239A9970B18FE6A405208AC7D55573C47496EA043A045CD05759A9034892C3A
47496EA043A045CD05759A9034892C3A54E1BD110BC16A8F62EA4B8269EE320C
54E1BD110BC16A8F62EA4B8269EE320C4155C4C98CDB5922E5930908CBF6EF5A
4155C4C98CDB5922E5930908CBF6EF5A86650EAB3FF9FCC81B39AD217118795D